


**Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e
Programma Trasparenza ed Integrità**

2016 - 2018

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2016

Il Presidente della IDM Südtirol - Alto Adige

Dr. Thomas Aichner


INDICE E STRUTTURA DEL PIANO

1.	PREMESSA	pagina 3
2.	GLI OBBLIGHI INDIVIDUATI DALLA LEGGE 190/2012	pagina 4
3.	APPLICABILITA' ALLA IDM	pagina 4
4.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA IDM	pagina 4
5.	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	pagina 5
6.	DESTINATARI DEL PIANO E PREVENZIONE DEL RISCHIO	pagina 6
7.	ATTIVITA' FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	pagina 7
8.	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI	pagina 7
9.	TRASPARENZA	pagina 8
10.	CODICE DI COMPORTAMENTO	pagina 9
11.	DIFFUSIONE DEL PIANO E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI AD ESSO CORRELATI	pagina 9
12.	DISPOSIZIONI FINALI	pagina 9

1. PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", sono state introdotte nell'ordinamento italiano nuove misure per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni. L'Art. 1 della suddetta legge ha introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "rischio", intesa come possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi: "il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite." (circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

La Legge è volta ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione e già ratificati dall'Italia; nello specifico, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116.

Pertanto, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

- 1) ad un primo livello "nazionale", il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "P.N.A."); il P.N.A. è poi approvato dalla Commissione indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (di seguito anche "C.I.V.I.T.");
- 2) al secondo livello "decentrato", ogni amministrazione pubblica adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito anche "P.T.P.C.") che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Al fini della predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione sono richiamate inoltre le seguenti disposizioni di legge:

- 1) Il "*Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*", approvato con Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;
- 2) Il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'Art. 1 della Legge n. 190/2012 e recepito nel D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 3) Le "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012*" contenuto nel D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- 4) Il "*Regolamento recante il Codice di comportamento per i dipendenti pubblici*", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, in attuazione dell'art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nella versione sostituita dalla Legge 190/2012.

2. GLI OBBLIGHI INDIVIDUATI DALLA LEGGE 190/2012

La Conferenza Unificata tra Governo, Regione ed Enti Locali, nella seduta del 24 luglio 2013, ha definito, ai sensi dell'art. 1 commi 60 e 61, della L. 190/2012, gli obblighi con particolare riguardo:

- a) alla definizione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC), a partire da quello relativo agli anni 2014-2016;
- b) all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed all'obbligo di rotazione dei dipendenti addetti alle aree a più elevato rischio;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- d) alla trasparenza dell'attività amministrativa con particolare riferimento alla elaborazione del Programma di Trasparenza ed Integrità (PTI).

Al fine di assicurare l'idoneità del Piano di prevenzione della corruzione devono inoltre essere tenuti in considerazione anche i seguenti principi di organizzazione interna:

- creazione di un sistema di procedure volte a consentire, al massimo grado possibile, di prevedere e contrastare l'eventualità del verificarsi di un fenomeno corruttivo, attraverso la tracciabilità di ogni processo decisionale;
- individuazione, per ciascun settore di attività, delle modalità con le quali vengono svolti i processi al fine di verificare/vigilare su tempi e modi di esecuzione degli stessi;
- separazione dei ruoli, nello specifico tra funzione operativa e funzione autorizzativa.

3. APPLICABILITA' ALLA IDM

Il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "PNA"), approvato con deliberazione n. 72/2013, e la Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 prevedono espressamente quali destinatari, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 12 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati quali destinatari.

Considerato che la IDM Südtirol – Alto Adige è un ente pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, la stessa rientra tra i soggetti destinatari delle disposizioni normative di cui alla Legge Anticorruzione ed alla Disciplina sulla Trasparenza.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA IDM

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 del 15.09.2015 e con deliberazione della Giunta camerale del 14.09.2015 n. 106 è stato approvato l'accordo quadro del 29.09.2015 tra Provincia Autonoma di Bolzano e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano (di seguito anche "Camera di Commercio") finalizzato all'aggregazione in un unico soggetto di EOS/BLS/SMG/TIS.

L'aggregazione ha avuto luogo attraverso la cessione ad EOS del ramo d'azienda di BLS e TIS e dell'Agenzia Alto Adige Marketing;

Conseguentemente tutte le funzioni di SMG/TIS e BLS sono state attribuite a EOS, la quale, con efficacia dal 01.01.2016 è subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in essere in capo alle suddette aziende;

Contestualmente, con efficacia a far data dal 01.01.2016 EOS è stata trasformata in azienda speciale con personalità giuridica di diritto pubblico denominata "IDM Südtirol/Alto Adige";

La IDM è organizzata in aree strategiche, le quali non sono strutturate per settori economici, bensì per funzioni all'interno della creazione di valore aggiunto per l'economia altoatesina e più nello specifico:

- sostegno a innovazione e sviluppo: attività legate alla nascita, all'insediamento e allo sviluppo di imprese innovative (tra cui la gestione del NOI TechPark & incubatore: l'area garantirà le funzioni di incubatore e la futura gestione del parco tecnologico NOI; compito principale dell'incubatore sono la promozione della creazione di imprese sul territorio ed il supporto di imprese tecnologiche all'interno dell'incubatore stesso),
- promozione della localizzazione economica, marketing di destinazione e marchio ombrello, agrar marketing e marchio di qualità: comunicazione e marketing della destinazione turistica,
- supporto all'export, alle vendite e alla promozione dei prodotti altoatesini nei mercati nazionali e stranieri: supportare l'economia altoatesina nell'accesso ai nuovi mercati di sbocco.

Dal momento che la IDM svolge la propria attività a far data dal 01.01.2016 si rileva pertanto che, ai fini della redazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sono richiamate le disposizioni contenute nei Piani Triennali di TIS/SMG/EOS/BLS.

Nell'arco dell'anno 2016 la IDM procederà ad aggiornare il proprio Piano e ad adottare tutte le misure idonee alla riduzione della probabilità che si presentino rischi legati a fenomeni di corruzione. Le misure in questione sono esposte nell'allegato documento di "Analisi delle attività 2016" (allegato 1) e sono riconducibili ai seguenti ambiti:

- FORMAZIONE: attività formative sui temi dell'etica, della legalità, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa, civile e penale;
- PROCEDURE: implementazione di specifiche procedure volte alla prevenzione ed all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
- CONTROLLI: da effettuare sia in via preventiva sulla legittimità delle procedure, che ex post come controlli sull'attività svolta.

5. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Sulla base delle indicazioni fornite dalla L. 190/2012 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, il Consiglio di Amministrazione della IDM Südtirol – Alto Adige nella seduta del 29.01.2016 ha individuato nel sig. Hansjörg Prast, Direttore dell'IDM, il Responsabile della prevenzione della corruzione. In coerenza con le prescrizioni legislative il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel sig. Hansjörg Prast anche il Responsabile della Trasparenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012 compito fondamentale del Responsabile della prevenzione della corruzione è la predisposizione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, del P.T.P.C., prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Per la predisposizione del suddetto piano il Responsabile sarà coadiuvato dai diversi ambiti funzionali dell'agenzia. Il Piano sarà quindi sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e pubblicato sul sito web istituzionale della IDM, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali".

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 il Responsabile deve:

- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lettera a);
- provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b);
- individuare i dipendenti da inserire nei programmi di formazione, in quanto destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo (art. 1, comma 10, lettera c);
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, comma 12, lettera b);
- pubblicare sul sito web dell'Agenzia, ogni anno entro il 15 dicembre, una relazione annuale che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C., da trasmettere al Consiglio di Amministrazione (art. 1, comma 14).

A fronte degli impegni assunti dal Responsabile, la L. 190/2012 prevede espressamente che la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale (art. 1, comma 8). Inoltre, in caso di commissione, all'interno dell'Agenzia, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione ne risponde ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (responsabilità dirigenziale), nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C. e di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti ai sensi dell'art. 1 comma 9 e 10 della L. 190/2012;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, comma 12).

A ciò si aggiunge che, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C., il Responsabile ne risponde in via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare (art. 1, comma 14).

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 190/2013 la sanzione disciplinare a carico del Responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

6. DESTINATARI DEL PIANO E PREVENZIONE DEL RISCHIO

Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente.

Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano e delle norme del Codice di Comportamento la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio verrà effettuata a cura del dipendente preposto alla gestione del settore, in accordo con il Responsabile.

Verranno inoltre adottate forme di presa d'atto del Piano da parte dei dipendenti, sia al momento dell'assunzione, sia per quelli in servizio.

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art.1, comma 12) in capo al Responsabile per la prevenzione, ciascun dipendente della IDM mantiene il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile è strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'agenzia.

Ogni dipendente, su semplice richiesta del Responsabile per la corruzione, dovrà fornire motivazioni per iscritto in merito alle circostanze di fatto e di diritto che hanno comportato l'adozione di un determinato procedimento finale.

Dal momento che il presente P.T.P.C. è destinato a tutto il personale, l'Agenzia, nella persona del Responsabile per la prevenzione della corruzione, si impegna ad applicare tutte le misure idonee a garantire la conoscenza ed il rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Sulla base dell'attività che sarà posta in essere nel corso dell'anno si valuterà l'opportunità di implementare una procedura per lo svolgimento delle attività di controllo.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

7. ATTIVITA' FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai fini della prevenzione della corruzione la L. 190/2012 prevede che vengano effettuati monitoraggi specifici e che, i relativi dati, vengano comunicati alle competenti autorità.

Gli aspetti più significativi presi in considerazione e da introdurre sono i seguenti:

- l'adozione, in accordo con le necessità della struttura e nei limiti del possibile, di sistemi di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 5 lettera b) e comma 10 lettera b), della L. 190/2012);
- adeguata informazione e formazione del personale sui potenziali pericoli nello svolgimento di attività a rischio corruzione;
- l'adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- la verifica che il ruolo ricoperto dal dipendente non comporti alcuna incompatibilità, di diritto e di fatto, con il buon andamento dell'ente e che non crei situazione di conflitto che pregiudichino l'esercizio imparziale della funzione;
- il ricambio periodico dei componenti delle Commissioni gara per appalti e delle Commissioni esaminatrici per le procedure di reclutamento del personale;
- l'impossibilità di cumulare impieghi e controllo dell'incompatibilità dei dipendenti;
- l'impossibilità di svolgere incarichi retribuiti non preventivamente autorizzati;
- la sottoscrizione da parte dei componenti delle Commissioni di gara per appalti pubblici e delle Commissioni esaminatrici delle procedure di reclutamento del personale di un'autodichiarazione nella quale, ai sensi dell'art.1, comma 46 della Legge 190/2012, gli stessi dichiarano di non aver subito condanne *"per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II libro secondo del codice penale"*.

Sempre in materia di prevenzione si sottolinea che sarà previsto negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara.

8. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI

Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato.

La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.

9. TRASPARENZA

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 35 della L.190/2012, il D.lgs. 33/2013 ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni precisando innanzitutto che *"la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione".

La Legge Anticorruzione prevede pertanto una serie di obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale relativamente alle seguenti informazioni:

- informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1, comma 15);
- bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15);
- costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1 comma 15);
- autorizzazioni e concessioni (art. 1 comma 16);
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 comma 16); da pubblicarsi: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura, l'importo delle somme liquidate (Art. 1 comma 32);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1 comma 16);
- prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1 comma 16);
- risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1 comma 28);
- indirizzo PEC (art. 1 comma 29).

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'art. 1 comma 30 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rendere accessibile in ogni momento agli interessati, tramite gli strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano.

Sul sito www.idm-suedtirool.com è accessibile dalla home page la sezione "Amministrazione Trasparente", che verrà implementata con le informazioni previste dalla L. 190/2012 e più dettagliatamente dal D.lgs. 33/2013.

10. CODICE DI COMPORTAMENTO

Costituisce obbligo definire un Codice di Comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il Codice di Comportamento deve contenere una specifica indicazione dei doveri e prevedere per tutti i dipendenti il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

11. DIFFUSIONE DEL PIANO E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI AD ESSO CORRELATI

L'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i relativi provvedimenti (Codice di Comportamento, Codice degli Acquisti etc.) è comunicata a tutte le risorse presenti in IDM al momento della sua approvazione. Il Piano viene inoltre portato a conoscenza dei nuovi assunti, secondo le modalità definite dalla IDMa (a mezzo e-mail o mediante pubblicazione sul sito internet o sulla rete intranet dell'ente).

Gli aggiornamenti ed adeguamenti, almeno con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, vengono adeguatamente portati a conoscenza di tutti i dipendenti; se del caso, la IDM si impegna a predisporre idonee riunioni informative e illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

Il Piano è disponibile e visionabile nella sua interezza sia sul sito web istituzionale sotto la voce "Amministrazione Trasparente" che presso la sede dell'ente presso l'Ufficio Affari Legali.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione viene redatto in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 ed alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

La IDM Südtirol – Alto Adige, nella persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione verificherà, nel corso dell'anno 2016, le azioni necessarie ai fini di un'efficace ed efficiente gestione dei rischi di corruzione; provvederà inoltre ad aggiornare il Piano, entro il 31 gennaio di ogni anno, contemperando esigenze aziendali ed obblighi normativi.

